



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

Ufficio tecnico
Ufficio servizi generali ed appalti

FORNITURA DELLA STOVIGLIERIA PER LA
NUOVA MENSA DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- NORME AMMINISTRATIVE -**

INDICE

Art. 1	Oggetto della fornitura e comunicazioni
Art. 2	Caratteristiche tecniche generali
Art. 3	Facoltatività del sopralluogo preventivo all'offerta
Art. 4	Importo della fornitura
Art. 5	Esecuzione della fornitura
Art. 6	Direttore dell'esecuzione
Art. 7	Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni
Art. 8	Collaudo della fornitura
Art. 9	Garanzia
Art. 10	Responsabilità per danni e riservatezza
Art. 11	Pagamento delle prestazioni e regolarità contributiva
Art. 12	Subappalto
Art. 13	Penali e recesso unilaterale
Art. 14	Clausola risolutiva espressa
Art. 15	Esecuzione in danno
Art. 16	Validità dell'offerta
Art. 17	Aggiudicazione e stipulazione del contratto
Art. 18	Legge applicabile e definizione delle controversie
Art. 19	Assunzione informazioni in materia di protezione del lavoro

ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE**Art. 1****Oggetto della fornitura e comunicazioni**

1. La gara ha per oggetto l'affidamento della stoviglieria per la cucina e le sale da pranzo della nuova mensa della Fondazione Edmund Mach per un importo a base d'appalto di **Euro 80.500,00.-**, al netto degli oneri fiscali, di cui **Euro 425,00.- per oneri per la sicurezza**.
2. La procedura di affidamento della fornitura in oggetto consegue alla mancata aggiudicazione del lotto n. 5 - STOVIGLIERIA facente parte della gara d'appalto denominata "Procedura aperta per la fornitura di attrezzatura da cucina ed arredi per la nuova mensa della Fondazione Edmund Mach", il cui bando è stato inviato alla GUUE in data 08.05.09 e pubblicato sulla GURI Serie speciale – Contratti pubblici - n. 58 del 20.05.09. Il lotto in questione era stato bandito per un importo a base d'appalto di Euro 58.000,00.- comprensivo di Euro 200,00.- quali oneri per la sicurezza non ribassabili.
3. Le caratteristiche tecniche generali dei beni da fornire sono definite nell'art. 2 del presente capitolato e, più nello specifico, nel capitolato tecnico.
4. Gli importi della fornitura potranno variare, tanto in più quanto in meno, su richiesta della Stazione appaltante, per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità, e ciò, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, entro una variazione del 20% dell'importo contrattuale agli stessi prezzi unitari indicati in offerta, senza che l'impresa possa trarne argomento per chiedere compensi aggiuntivi. Tutti i materiali dell'appalto si intendono: franco cantiere e compreso l'onere dello scarico, dei mezzi di trasporto, del montaggio e della pulizia a fine lavoro dei locali, secondo le istruzioni di cui alla documentazione tecnica.
5. L'impresa si impegna a fornire eventuali ulteriori quantità di beni, alle medesime condizioni contrattuali, per tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto.
6. Tutte le comunicazioni tra impresa e Stazione appaltante, sia in fase di gara sia in fase di esecuzione, con l'eccezione di quelle di cui all'art. 13 del presente Capitolato, avverranno esclusivamente a mezzo fax utilizzando i numeri indicati nel disciplinare di gara e nell'istanza di partecipazione alla stessa.

Art. 2**Caratteristiche tecniche generali**

1. Le caratteristiche tecniche della stoviglieria in offerta, risultano nei singoli articoli e categorie di arredo che sono dettagliatamente elencati e descritti nel capitolato tecnico.
2. Per le caratteristiche generali o per quanto non specificato nelle singole voci, o nei singoli capitolati tecnici, l'impresa dovrà attenersi alle sottoriportate indicazioni generali, che sono da intendersi quali caratteristiche minime inderogabili:
 - a) ogni bene fornito deve essere realizzato con materiali di prima qualità, a perfetta regola d'arte e, dove previsto nelle specifiche descrizioni, deve essere accompagnato dal certificato attestante le caratteristiche costruttive (rispondenza alle norme CEI UNI CIG, marchio CE, conformità al D.Lgs.81/2008);
 - b) le attrezzature e gli articoli proposti dovranno essere realizzati con metodologie produttive rispettose dell'ambiente e sicure nel loro utilizzo, perfettamente rispondenti alle specifiche normative vigenti nella Comunità Europea, le macchine nel loro insieme o le singole parti costituenti i vari elementi dovranno riportare il marchio CE e la targa di attestazione dello stesso;
 - c) i bordi in vista e gli spigoli dovranno essere opportunamente arrotondati e dovranno essere rispettati gli standard antinfortunistici;
 - d) le parti in legno saranno realizzate, in legno massello, in compensato speciale a più strati, in agglomerato di trucioli dello spessore minimo di 18-5-20 mm., di norma saranno nobilitati su ambo i lati o in laminato plastico di spessore minimo 4/10 o impiallacciati nello spessore minimo di 6/10 per legni duri e 10/10 per legni resinosi. Gli impiallacciati potranno essere in colore naturale o tinto delle essenze ciliegio, pero, noce, rovere, faggio, frassino, betulla, a scelta del Direttore dell'esecuzione; la finitura superficiale sarà composta da vernici poliuretatiche opache antigraffio intumescenti;



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

- e) i collanti utilizzati nella struttura, per le impiallaccature e le resine aggreganti dei pannelli di conglomerato di legno e le vernici impiegate, dovranno essere con basso contenuto di formaldeide, ricadenti nella classe E1, e non dovranno rilasciare sostanze nocive alla salute;
 - f) per le bordature in ABS dovranno essere impiegati materiali assolutamente atossici, e dovranno essere applicate con collanti termofondenti resistenti all'umidità;
 - g) tutte le parti in legno debbono essere trattate con vernici poliuretaniche; sia le vernici sia i materiali plastici di rivestimento e bordature debbono resistere a disinfettanti, acidi leggeri e agenti di pulizia ed essere assolutamente atossici a norme di legge;
 - h) la reazione al fuoco di materiali: tutti i materiali impiegati devono essere rispondenti integralmente al punto 6.2. del D.M. 09.04.1994 (regola tecnica di prevenzione incendi), in particolare i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc), devono essere di reazione al fuoco non superiore a 1, i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM, in caso di più materiali accoppiati le certificazioni devono riguardare l'intera struttura non il singolo materiale;
 - i) i materiali dovranno essere conformi a quanto indicato nell'offerta tecnica, ed a quanto risultante dall'esposizione e dalla campionatura presentate in sede di gara; i colori nonché la forma ed i materiali non campionati, dovranno essere presentati al Direttore dell'esecuzione, per la scelta, prima della definitiva conferma d'ordine.
3. L'impresa, in sede di gara, può variare le misure indicate negli elaborati di gara, ove consentito, e sempre che le misure offerte siano compatibili con gli spazi a disposizione come risultanti dalla documentazione tecnica a base di gara; per variazione di misura si intendono unicamente quelle dimensioni attinenti alla standardizzazione di produzione che non incidono sulla qualità costruttiva dell'arredo o del singolo componente, restano inderogabili quindi gli spessori e le dimensioni che qualificano i materiali.
4. Al momento della consegna della fornitura l'impresa dovrà fornire alla Stazione appaltante un dossier contenente tutte le certificazioni attestanti le caratteristiche prestazionali e riguardanti la conformità di reazione al fuoco, alla normativa europea, di garanzia, i libretti di istruzione, i manuali d'uso e manutenzione e la dichiarazione di conformità degli elementi utilizzati per l'ancoraggio a murature, per quanto riguarda i tessuti ed i tendaggi dovranno essere depositate le schede tecniche del fabbricante riportanti le caratteristiche del filato e del tessuto.

Art. 3

Facoltatività del sopralluogo preventivo all'offerta

1. La visita di sopralluogo non è obbligatoria. Ai partecipanti che lo chiedessero sarà presentato il costruendo edificio dove avrà luogo la fornitura al fine di accertare le possibili condizioni di viabilità e di accesso.

Art. 4

Importo della fornitura

1. L'importo complessivo posto a base d'appalto per l'intera fornitura è pari ad euro 80.500,00.= al netto degli oneri fiscali (di cui euro 425,00.- di costi per la sicurezza, non ribassabili, al netto degli oneri fiscali).
2. Le quantità dei beni, che costituiscono oggetto dell'appalto, sono indicate nel modulo dell'offerta a prezzi unitari facente parte integrante della documentazione di gara.
3. Formano parte delle prestazioni contrattuali d'appalto, la fornitura dei beni indicati, il montaggio e la garanzia, almeno biennale, a partire dalla data di completamento della consegna della fornitura degli arredi e dell'attrezzatura.
4. La fornitura comprende tutti i materiali, mezzi d'opera, lavori, mano d'opera, facchinaggi, traslochi, montaggi, smaltimento imballi e quant'altro necessario in modo da dare i vari articoli completi di ogni loro parte, montati a regola d'arte e funzionanti.



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

5. Tutti i prodotti offerti dovranno essere nuovi di fabbrica. L'impresa dovrà fornire a propria cura e spese tutti i documenti relativi, anche non tecnici, relativi al funzionamento dei beni forniti e di eventuali parti complesse connesse, compresi eventuali aggiornamenti.

Art. 5

Esecuzione della fornitura

1. La Stazione appaltante potrà procedere a emettere l'ordinativo subito dopo la stipulazione del contratto, a mezzo del Direttore dell'Esecuzione, ovvero immediatamente dopo l'espletamento delle verifiche di cui al disciplinare di gara, nelle more della stipulazione del contratto.
2. I materiali dovranno essere conformi a quanto indicato nell'offerta tecnica e alla campionatura presentata ovvero a quanto visionato dalla Commissione giudicatrice, a mezzo di esposizione in luogo convenuto, in sede di gara.
3. Vi dovrà essere altresì conformità alle dimensioni, tipologia e colori dei singoli elementi di arredo definiti dalla Stazione appaltante in sede di ordinativo.
4. I beni dovranno essere consegnati e montati dall'impresa entro 50 giorni di calendario dalla data di ordinativo successiva alla data stipulazione del contratto, ovvero, su espressa richiesta della Stazione appaltante, entro 50 giorni di calendario dalla data dell'ordinativo, se precedente alla data di stipulazione del contratto. L'impresa si assumerà ogni rischio legato all'eventuale mancata stipulazione per difetto dei requisiti dichiarati in sede di gara.
5. Il termine di cui al comma 4, è da intendersi ridotto di un numero di giorni pari a quanto indicato nell'offerta tecnica, per l'attribuzione del punteggio relativo al fattore ponderale "Riduzione dei tempi di consegna", dall'impresa aggiudicataria. La riduzione dei tempi di consegna potrà corrispondere ad un massimo di giorni 25.
6. L'impresa, prima di avviare la produzione l'impresa deve rilevare e tenere conto delle dimensioni effettivamente rilevate nei locali e nelle altre attrezzature e arredi della mensa con le quali vi dovrà essere compatibilità; non saranno opponibili maggiori costi per realizzazioni particolari in presenza di pareti con misure lievemente differenti da quelle riportate nel capitolato tecnico.
7. Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto il fornitore deve concordare con il Direttore dell'esecuzione, la scelta dei colori, dei laminati e delle finiture nonché la conferma delle quantità e, in genere, le modalità di esecuzione della fornitura.
8. Negli oneri di fornitura è compreso ogni onere e rischio per trasporto e lo scarico del materiale sul luogo dell'esecuzione, la custodia, il trasferimento ai piani fino alla sede di montaggio definitiva l'assemblaggio ed il montaggio dei singoli componenti, presso la nuova mensa della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige, via Edmund Mach, n. 1, 38010 San Michele all'Adige.
9. I locali dove saranno collocati i beni forniti sono riportati nelle planimetria allegata alla documentazione tecnica di gara.
10. L'impresa è tenuta a predisporre, e concordare con il Direttore dell'esecuzione, entro 15 giorni dalla data dell'ordinativo, il programma della fornitura e dei montaggi. Contestualmente dovrà comunicare alla Stazione appaltante il nominativo del referente per il montaggio che dovrà essere persona tecnicamente idonea a dirigere le operazioni di allestimento e montaggio per conto dell'impresa, sempre reperibile sul posto durante l'esecuzione dei montaggi, che possa ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini per conto degli incaricati della Stazione appaltante ed assumersi ogni responsabilità circa l'esecuzione della fornitura.
11. Le operazioni di consegna e messa in opera si intendono effettuate quando tutti i beni siano stati consegnati, assemblati, allacciati e collocati negli ambienti secondo la disposizione riportata nelle planimetrie fornite dalla Stazione appaltante nonché quando si sia provveduto allo smaltimento degli imballi.
12. Durante l'esecuzione, l'impresa è tenuta a proteggere i materiali consegnati per difenderli da rotture, guasti e manomissioni. E' a carico dell'impresa l'onere della pulizia giornaliera del cantiere di tutto il materiale e dell'attrezzatura di propria pertinenza, compreso il trasporto a discarica e relativi oneri di smaltimento del materiale proveniente dall'imballaggio, nonché la pulizia finale dei beni forniti.



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

13. Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito, non facilmente e immediatamente riconoscibili, queste possono essere opposte all'impresa entro 60 giorni dalla consegna. L'accettazione della fornitura, anche trascorso il termine di 60 giorni, non esonera l'impresa dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni. La Stazione appaltante, qualora decidesse di trattenere ugualmente i beni, potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere il pagamento della fattura ed esigere l'adeguamento o riparazione gratuita degli arredi. Qualora la Stazione appaltante decidesse di rifiutare i beni forniti, in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche richieste, l'impresa dovrà a sua cura e spese sostituirli entro 60 giorni lavorativi dalla comunicazione con altri che soddisfino le condizioni pattuite, fino alla sostituzione i beni potranno essere liberamente utilizzati dalla Stazione appaltante senza oneri aggiuntivi.
14. L'impresa è altresì tenuta a:
 - a) assoggettarsi, rendendone indenne la Stazione appaltante, a tutti gli oneri conseguenti alla contemporanea presenza sul luogo dell'esecuzione delle operazioni di montaggio condotte da più Imprese, operanti anche nell'ambito di altri appalti;
 - b) conoscere ed applicare scrupolosamente il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) il cui schema è allegato alla documentazione di gara; il DUVRI potrà essere oggetto di integrazioni e/o rettifiche proposte dall'impresa aggiudicataria e costituirà allegato contrattuale;
 - c) provvedere alla manutenzione degli articoli forniti fino all'emissione del certificato di collaudo;
 - d) qualora la Stazione appaltante utilizzi le strutture e i beni prima dell'emissione del certificato di collaudo, rispondere fino al collaudo dei difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i guasti e del consumo che possono verificarsi per effetto dell'uso;
 - e) provvedere all'assicurazione rischio contro terzi, inerente all'esecuzione del contratto;
 - f) provvedere all'assicurazione contro furti, incendi e azione del fulmine, di tutte le opere di arredamento dall'inizio della fornitura fino all'emissione del certificato di collaudo.
15. L'impresa ha l'obbligo di comunicare con nota scritta la conclusione delle operazioni di fornitura alla Stazione appaltante.

Art. 6

Direttore dell'esecuzione

1. Il Direttore dell'esecuzione è nominato dalla Stazione appaltante.
2. Il Direttore dell'esecuzione può nominare uno o più assistenti cui affida, sotto la sua sorveglianza, alcune attività di sua competenza.
3. Il Direttore dell'esecuzione presiederà l'esecuzione della fornitura e si rapporterà con il referente indicato dall'impresa. Provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Accerterà la regolarità e la conformità delle prestazioni contrattuali.
4. L'impresa è obbligata a concordare i tempi e le modalità di esecuzione della fornitura all'interno di un coordinamento generale con le altre imprese eventualmente impegnate nell'ambito di altri appalti all'interno dello stesso edificio.
5. Il Direttore dell'esecuzione, ultimata la fornitura, ne attesta la corretta e completa esecuzione redigendo uno stato di consistenza finale che provvederà a trasmettere al dirigente competente.

Art. 7

Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni

1. Tutti i beni forniti ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi alle vigenti normative di settore.
2. E' obbligo e responsabilità dell'impresa adottare, nel corso del montaggio, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte della Stazione appaltante, tutti i provvedimenti e le cautele necessari secondo le norme di legge e d'esperienza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti della Stazione appaltante e dei terzi. L'impresa si impegna, inoltre, ad informare di tutti gli eventuali rischi inerenti l'uso degli arredi.



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

3. L'impresa dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81. Durante l'esecuzione della fornitura, l'impresa adotterà tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio.
4. L'impresa dovrà farsi carico di segnalare tempestivamente eventuali guasti o problemi vari riscontrati durante l'esecuzione della fornitura.
5. La Stazione appaltante, promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui D.Lgs. 81/2008, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indicherà le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento sarà allegato al contratto di appalto.
6. Gli oneri della sicurezza (che non sono soggetti al ribasso d'asta) costituiscono i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori nello svolgimento dei lavori relativi alla fornitura e montaggio dei beni di cui al presente capitolato. In tali costi sono compresi tutti gli apprestamenti necessari ad effettuare l'intervento presso la sede della Stazione appaltante; le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti; i mezzi e servizi di protezione collettiva; le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Rientrano in tali costi a titolo di esempio: l'uso di apparecchi di sollevamento dotati dei vari dispositivi di sicurezza; l'eventuale necessità di realizzare dei piani di carico con elementi di ponteggi (castelli di tiro); il puntellamento di strutture orizzontali o la predisposizione di lastre per la ripartizione dei carichi nella fase di spostamento degli arredi all'interno dell'edificio dal punto di ingresso al punto dove è prevista l'installazione; la segnaletica di sicurezza da predisporre per segnalare i pericoli dovuti all'esecuzione delle lavorazioni di installazione; la recinzione delle aree sottostanti le zone di intervento; la partecipazione a riunioni di coordinamento indette dalla Stazione appaltante, ecc.
7. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti "costi generali", cioè tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del D. Lgs. 81/2008 dell'impresa appaltatrice (ad esempio i dispositivi di protezione individuali, la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.) che si ritengono compensati nell'ambito dell'importo a base d'asta in quanto compresi negli oneri generali dell'impresa.

Art. 8

Collaudo della fornitura

1. Il collaudo sarà effettuato dalla Stazione appaltante. All'impresa sarà consentito partecipare alle operazioni di collaudo e formulare in tale sede proprie osservazioni.
2. Il certificato di collaudo sarà emesso entro 4 (quattro) mesi dalla data dello stato di consistenza della fornitura di cui all'art. 6.
3. Il certificato finale di collaudo, redatto dalla Stazione appaltante sarà sottoscritto, per accettazione dall'impresa.
4. La Stazione appaltante potrà nominare un'apposita commissione che si incarichi delle operazioni di collaudo, anche avvalendosi, se ritenuto opportuno, di esperti esterni.
5. Il collaudo della fornitura deve accertare il rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato e nel Capitolato tecnico.
6. Sono a carico dell'impresa i rischi di danno derivanti dalla fornitura prima che sia emesso il certificato di collaudo, ad eccezione dei danni imputabili alla Stazione appaltante.

Art. 9

Garanzia

1. L'impresa deve prestare garanzia per un periodo minimo di 2 anni per tutti gli elementi di arredo forniti. La garanzia decorre dalla data di accertamento del completamento della fornitura (stato di consistenza). Qualora durante il periodo di garanzia si manifestassero difetti o manchevolezze di qualsiasi genere nell'arredamento, l'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le necessarie modifiche, aggiunte o riparazioni.



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

2. Durante il periodo di garanzia l'impresa è obbligata ad effettuare una visita della nuova mensa almeno ogni 6 mesi. Durante la visita l'impresa, in contraddittorio con la Stazione appaltante, provvede a verificare il perfetto funzionamento degli elementi di arredi intervenendo per sanare ogni inconveniente e provvedendo alle riparazioni o sostituzioni ritenute necessarie per garantire la funzionalità del singolo elemento di arredo.
3. Durante il periodo di garanzia la Stazione appaltante può richiedere l'intervento dell'impresa in ogni momento qualora rilevasse difetti o manchevolezze di qualsiasi genere nell'arredamento. In caso di mancato intervento al sopralluogo periodico ed in caso di mancata esecuzione del singolo intervento da parte dell'impresa la Stazione appaltante ha la facoltà di provvedervi direttamente in danno dell'impresa.
4. Sono esclusi dalla garanzia gli interventi che si sono resi necessari a seguito dell'utilizzo usuale e corretto del singolo elemento di arredo.
5. L'impresa garantisce da vizi i beni oggetto della fornitura, assumendosi l'onere di garantire il sicuro godimento dei beni forniti e di mantenere la Stazione appaltante indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.
6. L'impresa deve garantire la disponibilità di ricambi originali per la riparazione delle attrezzature costituenti la fornitura per il periodo minimo di anni 10 (dieci), a questo fine dovrà essere depositata prima del collaudo apposita dichiarazione rilasciata dal costruttore riportante l'elenco delle attrezzature fornite con il relativo numero di matricola (la dichiarazione non potrà essere generica).
7. L'esito positivo della verifica di regolarità tecnico-amministrativa della fornitura non esonera l'impresa dalla responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica di cui al comma 2.

Art. 10

Responsabilità per danni e riservatezza

1. L'impresa è responsabile dei danni che dovesse arrecare al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc., agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della Stazione appaltante o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante il trasporto ed il montaggio dei beni forniti, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto. L'impresa è responsabile di qualsiasi danno arrecato a terzi.
2. L'impresa è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la Stazione appaltante.

Art. 11

Pagamento delle prestazioni e regolarità contributiva

1. Per l'esecuzione della fornitura la Stazione appaltante corrisponderà all'impresa l'importo contrattuale tramite ordine di pagamento a seguito di emissione di fattura da parte dell'impresa stessa, con le seguenti modalità:
 - a) il 70 % del corrispettivo, a titolo di acconto, ad avvenuta fornitura, montaggio, messa in funzione, e smaltimento degli imballaggi di tutti i beni della fornitura;
 - b) il saldo, pari al 30% del corrispettivo, a seguito dell'avvenuto collaudo della fornitura.
2. Tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, che sarà emessa con la tempistica di cui al comma 1, e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all'Impresa appaltatrice ed ai soggetti subappaltatori.
3. In caso di emissione, all'atto dei pagamenti in acconto e a saldo, di DURC irregolari relativamente all'impresa appaltatrice ed ai soggetti subappaltatori, il pagamento sarà sospeso sino ad avvenuto accertamento della regolarità contributiva o definizione del debito contributivo.
4. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi.
5. Nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra all'esecuzione della fornitura cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco prezzi. I prezzi si intendono dunque offerti dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

suo rischio e pericolo, e quindi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, o straordinaria, per tutta la durata del contratto.

6. Sono a carico dell'impresa gli oneri ed obblighi derivanti dalle leggi e regolamenti in materia di tutela del lavoro.
7. In caso di violazione, e sempre che la violazione sia stata accertata dalla Stazione appaltante o denunciata dal competente Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante opererà una trattenuta di garanzia del 20% sul corrispettivo contrattuale, previa diffida all'impresa a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto o, comunque, a definire la vertenza con i lavoratori e senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o pagamento d'interessi sulle somme trattenute;

Art. 12

Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, è consentito il subappalto nel limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.
2. In allegato all'offerta economica, dovrà essere presentata specifica dichiarazione con la quale il concorrente specifichi che intende avvalersi, in caso di aggiudicazione, della facoltà di subappalto, indicando la/le parte/i della fornitura che intende eventualmente subappaltare ed i relativi importi, che non dovranno essere superiori al limite massimo di cui al comma 1. Per i raggruppamenti temporanei tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.
3. Il subappalto dichiarato in sede di offerta deve necessariamente essere autorizzato dalla Stazione appaltante prima che inizi la parte della fornitura oggetto del subappalto.
4. L'impresa rimarrà unica responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori.
5. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
6. Facchinaggio, trasloco e manodopera per il montaggio sono considerate parti integranti della fornitura. Il loro eventuale subappalto è soggetto alle modalità autorizzative di cui al disciplinare di gara ed al presente articolo.

Art. 13

Penali e recesso unilaterale

1. L'impresa è sottoposta all'applicazione di penali quando effettua la consegna, il montaggio e lo smaltimento degli imballi, in ritardo sul termine stabilito, salvo il caso di comprovata forza maggiore. Lo stesso vale se il ritardo sul termine stabilito è causato dalla sostituzione dei beni forniti, o degli accessori, o delle parti, risultate difettose nel momento della consegna o nel momento del funzionamento o nei 60 giorni successivi alla consegna (in questo caso per cause non imputabili alla Stazione appaltante), e se ciò comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di usufruire degli stessi. Le penali sono stabilite nella seguente misura:
 - a) fino a 90 giorni di ritardo: addebito mediante detrazione sull'importo della fornitura, di un importo pari al 3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
 - b) addebito delle eventuali spese, comprese quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di beni equivalenti;
 - c) oltre i 90 giorni di ritardo: facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il contratto in danno.
2. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente essere applicate, saranno trattenute sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento e, comunque, regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva.
3. Le penali di cui sopra verranno notificate all'impresa, previa contestazione scritta. Decorso 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penali si intenderanno accettate.
4. La Stazione appaltante si riserva di recedere dal presente contratto, a proprio insindacabile giudizio, e senza che a fronte di tale recesso possa essergli richiesto risarcimento o indennizzo, qualora si verificano una delle seguenti ipotesi:
 - a) cessione da parte dell'impresa, dell'azienda o del ramo di azienda interessato incaricato delle prestazioni cui l'impresa è obbligata;

ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

- b) fusione dell'impresa con altra società;
 - c) sostituzione di una o più delle imprese partecipanti all'A.T.I. appaltatrice.
5. L'impresa dovrà provvedere a notificare alla Stazione appaltante, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il verificarsi di una delle suddette ipotesi entro 20 giorni dalla data dell'evento; in caso di mancato adempimento di quest'ultimo obbligo da parte dell'impresa, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto.
 6. La Stazione appaltante per l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale provvederà a notificare la volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli eventi summenzionati. Il recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte dell'impresa, della comunicazione.
 7. La Stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto d'appalto qualora accerti che l'impresa non osservi la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela del lavoro, e i danni derivanti da tale recesso saranno interamente a carico della stessa impresa.

Art. 14**Clausola risolutiva espressa**

1. Il contratto relativo al presente capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di inadempimento dell'impresa anche di una sola delle obbligazioni contrattuali, previa notificazione scritta da inviarsi a cura della Stazione appaltante, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio dell'impresa.
2. Si procederà alla risoluzione del contratto, anche qualora si verifichino a carico dell'impresa le ipotesi previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
3. Le parti convengono altresì che il contratto si risolva con il configurarsi di una delle seguenti fattispecie:
 - a) non corrispondenza della fornitura con quanto indicato nel presente capitolato e nella documentazione tecnica;
 - b) cessione totale o parziale del contratto;
 - c) interruzione non giustificata della fornitura;
 - d) accumulo di penali per un importo che superi il valore del 10 (dieci) % dell'importo contrattuale;
 - e) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
 - f) apertura di una procedura di fallimento a carico dell'impresa o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
 - g) messa in liquidazione dell'impresa;
 - h) impiego di personale non dipendente dell'impresa;
 - i) revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione.
4. Ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Stazione appaltante dichiara all'impresa che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.
5. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente o integralmente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
6. Nei casi succitati la Stazione appaltante si rivarrà, per il risarcimento dei danni e delle maggiori spese sostenute, sul deposito cauzionale (pari al 10% dell'importo di contratto, eventualmente ridotto della metà) costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
7. Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando nel corso del contratto, la Stazione appaltante accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'impresa si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
8. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Stazione appaltante il diritto di escutere la cauzione definitiva e di assicurare l'esecuzione della fornitura affidando l'appalto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria o ad altra impresa.



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

Art. 15

Esecuzione in danno

1. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, la Stazione appaltante può disporre la risoluzione d'ufficio del contratto. In questo caso potrà essere rifiutato, a discrezione della Stazione appaltante, lo svincolo della cauzione con l'applicazione della procedura di cui all'art. 8 comma 4 della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che la Stazione appaltante dovrà sostenere per fare eseguire da altri la fornitura.
2. Si considera inadempienza grave anche l'aver riportato penali per un importo che superi il valore del 10% dell'importo contrattuale.
3. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, trova applicazione l'art. 140 del D. Lgs. 163/2006.
4. Nell'eventualità di cui al comma 1, salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno, all'impresa può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione appaltante.
5. Ove ricorrano gravi ritardi o inadempimenti da parte dell'impresa tali da recare grave pregiudizio all'interesse della Stazione appaltante, con le modalità di cui al comma 1 e previa diffida, può essere disposto che l'esecuzione avvenga d'ufficio ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell'impresa le maggiori spese e i danni.

Art. 16

Validità dell'offerta

1. L'impresa potrà svincolarsi in caso di mancata stipulazione del contratto entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data fissata per la ricezione dell'offerta.
2. Ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, la Stazione appaltante può chiedere all'impresa il differimento di detto termine.

Art. 17

Aggiudicazione e stipulazione del contratto

1. Se l'impresa non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non avesse provveduto al deposito della cauzione definitiva, o non fosse in grado di esibire la documentazione richiesta, la Stazione appaltante annullerà con atto motivato l'aggiudicazione. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'impresa che segue in graduatoria e sarà incamerata la cauzione provvisoria.
2. Nei casi di cui sopra sono a carico dell'impresa inadempiente le maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante.
3. La stipulazione del contratto potrà avvenire subito dopo la comunicazione ai contro interessati dell'aggiudicazione, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 163/2006. e comunque non prima di 30 giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione provvisoria.
4. Il contratto sarà perfezionato quale scrittura privata non autenticata e, se di importo pari o superiore ad Euro 50.000,00.- (oneri fiscali esclusi), sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente a taxa fissa posta a carico dell'impresa.
5. Tutte le spese relative al presente appalto e qualsiasi spesa fiscale anche susseguente (IVA esclusa) sono a carico dell'impresa.

Art. 18

Legge applicabile e definizione delle controversie

1. Per quanto non disposto dalla Legge della Provincia autonoma di Trento n. 23/1990, trova applicazione il D. Lgs. 163/2006.



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

2. Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto d'appalto, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, saranno possibilmente definite in via bonaria.
3. Il ricorso all'arbitrato potrà avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale.
4. Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.

Art. 19

Assunzione informazioni in materia di protezione lavoro

1. Eventuali informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto possono essere richieste a:
 - Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento - Ufficio Ispettivo del Lavoro Via Gilli 4 - Trento - tel 0461/494002;
 - U.O. Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Centro per i Servizi Sanitari - Viale Verona - Palazzina "A" – Trento.